



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	28/02/2018	Integrazione procedure: - nel caso di Grandi Progetti; - nomina dei componenti della Commissione di valutazione; - consultazione del NVVIP
2	15/10/2018	Integrazione procedura di selezione: evidenza documentale (verbali delle attività istruttorie e di valutazione) Integrazione Allegato 1
3	8/10/2020	Specificazioni in merito all'individuazione dei componenti delle Commissioni di Valutazione Specificazioni in merito alle modalità di verifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione a finanziamento attraverso il ricorso al sistema informativo ARACHNE Specificazioni in merito agli obblighi di conservazione della documentazione Revisione e integrazione degli Allegati n. 1 "Contenuti minimi Avviso pubblico" e n. 2 "Contenuti minimi Disciplinare/Provvedimento di concessione (regimi di aiuto)" con riferimento a: - obblighi di conservazione della documentazione - informativa ai beneficiari sul trattamento dei dati gestiti dal sistema informativo antifrode ARACHNE Revisione degli Allegati: - n. 3 "Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di situazioni di incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento/componente della Commissione di Valutazione (per i dipendenti pubblici)" - n. 4 "Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini del conferimento dell'incarico di componente della Commissione di Valutazione (per valutatori non dipendenti pubblici)"
4	14/4/2022	Integrazione della POS e dell'Allegato 1 con riferimento all'applicazione dell'art. 7, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii.

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

6.2 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE

6.4 ISTRUTTORIA A CURA DELL'O.I.

6.5 ESITI DELL'ISTRUTTORIA 6.6 APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEFINITIVI DELL'ITER DI SELEZIONE

6.7 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI, DISCIPLINARE D'OBBLIGHI

6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI "GRANDI PROGETTI" –



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013

**6.9 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A “GRANDI PROGETTI” SOGGETTI AD UN'ESECUZIONE
SCAGLIONATA— ART. 103 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'*iter* operativo da seguire nel processo di selezione delle operazioni riguardanti la concessione di aiuti per il tramite di un Organismo Intermedio, compresi gli interventi rientranti nella categoria di "Grandi Progetti" secondo la definizione di cui all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di selezione, mediante Avviso pubblico, di operazioni concernenti la concessione di aiuti con procedura automatica o valutativa (a sportello o a graduatoria) per il tramite di un Organismo Intermedio (O.I.).

Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

3.0 DEFINIZIONI

Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità in relazione/nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Operazioni a gestione di un OI: operazioni per le quali l'OI è il soggetto delegato responsabile della selezione e/o della gestione e/o del controllo, nonché dei relativi procedimenti amministrativi.

Beneficiario: un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi dell'avvio e dell'attuazione, delle operazioni; nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014; nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV della Parte II del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

Grande Progetto: operazione (sostenuta dal FESR) comprendente una serie di opere, attività o servizi, in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'Obiettivo Tematico 7 (promuovere sistemi di trasporto sostenibili), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000 000 EUR (*cfr.* art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

4.0 RIFERIMENTI

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234, ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 794/2004 ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 ss.mm.ii.;



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

- Orientamenti aiuti Commissione Europea;
- Carta degli Aiuti di Stato;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01);
- Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- Articoli 22 e 23 del Regolamento delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014;
- Allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- Allegato II "Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Allegato III "Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici di un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Nota EGESIF n. 15-0035 "Guidance for Member States on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020".

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito sono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
AdG	Condivisione e verifica preventiva Avviso/Bando/ (cfr. POS A.9) Nel caso di Grandi Progetti: <ul style="list-style-type: none">• Verifica del superamento delle soglie di 50M€ o 75M€ del costo al fine di determinare se ci si trova di fronte a un GP, in linea con quanto chiarito nella nota EGESIF n. 15-0053• Integrazione, ove necessario, del POR con l'indicazione del GP previsto• Supervisione delle informazioni raccolte dal RdAz da trasmettere agli esperti indipendenti incaricati della valutazione nell'ambito della "analisi di qualità" dei Grandi Progetti• Notifica del Grande Progetto alla CE ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato OPPURE <ul style="list-style-type: none">• Presentazione del Grande Progetto alla CE per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013
NVVIP	Rilascio di parere per gli investimenti regionali di importo superiore a 10 milioni di euro, eccetto che per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi
RdAz/OI	Predisposizione Avviso ed invio all'AdG per verifica preventiva (cfr. POS A.9) Adozione e pubblicazione Avviso Adozione atto di approvazione esiti istruttori e pubblicazione dello stesso Adozione atto d'impegno risorse Adozione Disciplinare/Provvedimento di concessione e sottoscrizione con il Beneficiario Archiviazione



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
	<p>Nel caso di Grandi Progetti:</p> <ul style="list-style-type: none">Raccolta e predisposizione delle informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il <i>format</i> definito dalla Commissione (<i>cfr.</i> Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015)Adozione di atto dirigenziale di ammissione a finanziamento dei Grandi Progetti
Esperti indipendenti	Esecuzione dell'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
<i>Distinct body</i>	<p>Valutazione <i>ex ante</i> sulla presenza di profili di aiuto di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica (<i>eventuale</i>)</p> <p>Supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato (<i>eventuale</i>)</p> <p>Verifica della completezza delle notifiche alla Commissione europea – DG Concorrenza di misure che costituiscono aiuti di Stato</p>

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

6.1 PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

Il RdAz o il Responsabile individuato dall'Organismo Intermedio, qualora l'O.I. sia a ciò espressamente delegato, predispone l'Avviso pubblico per la selezione delle operazioni.

Nell'Avviso sono contenute, anche mediante opportuni rimandi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, le informazioni necessarie alla fruizione dell'aiuto; l'Avviso deve essere conforme alle indicazioni fornite nello schema "Contenuti minimi Avviso pubblico (regimi di aiuto)", Allegato 1 alla presente POS.

Come descritto nella POS A.9, l'Autorità di Gestione effettua una verifica preventiva sull'Avviso/Bando trasmesso dal RdAz o dall'O.I. unitamente alla *check list* di autocontrollo precompilata (*cfr.* All. 1 alla POS A.9). Il Responsabile di Azione/l'O.I. è tenuto, infatti, alla trasmissione all'AdG dell'Avviso/Bando prima dell'adozione e pubblicazione, affinché l'AdG possa procedere ad una verifica dello stesso in termini di coerenza con l'Azione del POR su cui insiste, garantendone altresì la corrispondenza ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché la *compliance* rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento generale UE, alla normativa e ai Regolamenti comunitari specifici di riferimento.

Nel caso di Avvisi/Bandi per la concessione di aiuti, oltre alla *check list* di verifica preventiva pertinente per il fondo FESR, il RdAz/Responsabile individuato dall'O.I. deve compilare anche la *check list* relativa alla tipologia di aiuti di cui all'Avviso/Bando (*cfr.* POS A.9, All. 3 *Check list* aiuti di Stato in esenzione e All. 4 *Check list* aiuti *de minimis*). L'AdG provvede a verificare l'Avviso/Bando e le relative *check list* precompilate e, se del caso, a segnalare al RdAz/Responsabile individuato dall'O.I. la necessità di apportare modifiche/integrazioni. Ad esito positivo della verifica effettuata da parte dell'AdG, il Responsabile di Azione/l'O.I. procede all'adozione e pubblicazione dell'Avviso/Bando. La condivisione dell'Avviso/Bando e delle relative *check list* tra AdG e RdAz/Responsabile individuato dall'O.I. rappresenta un primo esercizio di verifica di *compliance*.



Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

Ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione quali aiuti delle operazioni contemplate dall'Avviso/Bando, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantire la compatibilità dell'aiuto con la normativa europea, può essere consultato il *distinct body* regionale istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017. In tal caso, prima di inviare all'AdG l'Avviso/Bando e le relative *check list* di autocontrollo compilate, il Responsabile di Azione/Responsabile individuato dall'OI acquisisce il parere del *distinct body*. Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-notifica il parere del *distinct body* deve essere richiesto obbligatoriamente, ai fini della valutazione in merito all'adeguata compilazione del formulario di notifica.

Come disposto dall'art. 7, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. *"Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto"*.

Si deve pertanto procedere ad attualizzazione del contributo e dei costi ammissibili nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di concessione dell'unica o dell'ultima erogazione risulti superiore ad un anno.

Tale disposizione risulta applicabile sia per gli aiuti che prevedono una intensità di aiuto massima, sia per gli aiuti calcolati con il metodo del *deficit* di finanziamento. La stessa risulta inoltre applicabile nel caso di aiuti erogati sotto forma di prestiti oppure di garanzie.

I tassi di attualizzazione e rivalutazione da utilizzare ai fini dell'attualizzazione sono pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/strumenti-e-programmi/tasso-di-attualizzazione-e-rivalutazione>.

Dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 7, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. deve darsi atto nell'Avviso pubblico per la selezione delle operazioni.

6.2 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

L'Avviso pubblico, a seguito della verifica da parte dell'Autorità di Gestione, viene adottato con determinazione dirigenziale dal RdAz o con apposito atto del Responsabile individuato dall'OI.

Il RdAz/Responsabile individuato dall'OI ne cura la pubblicazione ed è tenuto a garantirne la massima diffusione sul territorio, avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile dei rapporti con il Partenariato.

Per garantire il più ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e/o su ulteriori siti (ad esempio www.sistema.puglia.it, o altri specifici individuati dal soggetto che adotta l'Avviso) affinché i soggetti interessati possano disporre della documentazione di riferimento e, ove previsto, compilare i formulari per la partecipazione *on-line* (Sistema telematico di gestione dell'Avviso).

6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE

La fase di ricezione ed acquisizione a protocollo delle istanze è preordinata alla rintracciabilità del procedimento in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurati i principi di trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge



Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

n. 241/1990 e ss.mm.ii. e Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia").

La fase di ricezione e protocollo delle domande avviene direttamente presso l'OI/Sezione regionale di competenza ove è incardinato il RdAz che ha adottato l'avviso pubblico.

6.4 ISTRUTTORIA A CURA DELL'OI

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze pervenute, è possibile il ricorso agli Organismi Intermedi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei Criteri di selezione del POR approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché degli ulteriori Criteri selettivi previsti dall'Avviso (condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei documenti di programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.).

Il Responsabile individuato dall'OI può istituire una Commissione di Valutazione¹, i cui componenti sono individuati nell'ambito dell'Organismo Intermedio in ragione delle competenze/esperienze professionali connesse al ruolo lavorativo svolto, oppure sul mercato tenendo conto delle competenze/esperienze professionali specifiche attestate nel *curriculum vitae*.

L'iter di selezione delle operazioni si articola nei seguenti step:

- a) verifica di ammissibilità e valutazione effettuata sulla base dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis*;
- b) definizione degli esiti della selezione.

Nell'ambito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità a finanziamento, ai fini della verifica del dimensionamento delle imprese e, nello specifico, della sussistenza di situazioni di associazione o di collegamento tra imprese, è utilizzato lo strumento di valutazione del rischio della Commissione Europea ARACHNE.

Le attività istruttorie di valutazione hanno evidenza documentale nella redazione di appositi elaborati, datati e sottoscritti, da cui, per ciascuna istanza di ammissione a finanziamento esaminata, si evinca, tra l'altro:

- l'avvenuta verifica di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso per l'ammissione a finanziamento, tra cui il requisito del dimensionamento;
- il rispetto delle modalità e dei tempi per la presentazione delle istanze;
- la documentazione esaminata per le verifiche di ammissibilità e per la valutazione;
- le modalità di applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'Avviso.

In particolare, qualora l'Avviso stabilisca criteri e/o sub-criteri di valutazione di natura qualitativa, la

¹ In tal caso, il Responsabile dell'OI effettua le seguenti attività:

- predisposizione dell'atto relativo all'istituzione della Commissione di Valutazione. Nell'atto sono precisate, in conformità con quanto disposto nell'Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suoi componenti, nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

- predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Commissione (in particolare i componenti della Commissione di valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazione dell'incarico concernente la sussistenza, ovvero assenza, di conflitti di interesse e incompatibilità (Allegato 3 per i dipendenti pubblici o Allegato 4 per valutatori non dipendenti pubblici).



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

cui quantificazione sotto forma di punteggio implichi l'espressione di un giudizio, sarà necessario specificare nella documentazione a supporto della selezione, in maniera chiara, le motivazioni e gli elementi fondanti il giudizio espresso.

Al termine delle attività istruttorie, l'OI trasmette al Responsabile di Azione gli esiti istruttori finali per la relativa adozione, oppure li adotta in proprio qualora a ciò delegato.

Nel caso di procedure di selezione **"a graduatoria"**, al termine delle attività istruttorie è redatta la graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco delle proposte non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Nello specifico, la graduatoria elenca, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le istanze ammesse a finanziamento, nonché quelle ammesse e non finanziate per esaurimento dei fondi; con il medesimo atto dirigenziale si procede anche all'approvazione degli elenchi delle proposte progettuali non ammissibili con indicazione delle relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione **"a sportello"** o **"automatiche"**, l'istruttoria è svolta in ordine di presentazione delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria; al termine dell'attività istruttoria, l'OI trasmette gli esiti al Responsabile di Azione, che provvede ad approvarli e notificarli ai singoli Beneficiari o provvede in proprio all'adozione e alla notifica, qualora delegato.

In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di operazioni che comportano investimenti superiori a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, l'ammissione a finanziamento è subordinata all'acquisizione del parere preventivo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

A tal fine, prima dell'ammissione a finanziamento il RdAz/l'OI inoltra al NVVIP la documentazione concernente l'operazione per l'esame della stessa e l'acquisizione del relativo parere.

In conformità a quanto disposto dalla L. n. 234/2012 ss.mm.ii., il Responsabile di Azione o il Responsabile individuato dall'OI è tenuto ad interrogare il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA² per verificare che i soggetti selezionati quali Beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato su un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. L'interrogazione del RNA è altresì valida ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, ivi incluse le verifiche relative al rispetto dei massimali di aiuto e dei divieti di cumulo, fatti salvi gli obblighi di controllo previsti per il periodo transitorio dopo l'entrata in vigore del suddetto Registro (*cf.* all'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013). Ai medesimi fini, nonché per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità

² Il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA è stato istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) con Legge europea 2014 (L. n. 115/2015), modificativa della L. n. 234/2012. Ai sensi dell'art. 52 della citata legge il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione Europea che saranno successivamente emanate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione Europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999. A seguito della proroga dei termini previsti con D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017, e all'entrata in vigore del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 175 del 28 luglio 2017, il RNA è divenuto operativo il 12 agosto 2017. A partire da tale data l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro e di trasmissione delle informazioni al Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni di aiuti.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI è tenuto a registrare gli aiuti concessi nel RNA.

Il provvedimento di concessione dell'aiuto deve indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Nel caso di "Grandi Progetti" (ex art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013), il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il *format* definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015).

L'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'art. 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, può essere condotta da esperti indipendenti supportati dall'Assistenza Tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti. In altri casi, l'AdG presenta alla Commissione le informazioni di cui all'Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, non appena sono disponibili (cfr. successivo § 6.8).

6.5 ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Esperita la fase di selezione delle operazioni, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI provvede, nel caso di procedure "**a graduatoria**", ad adottare e pubblicare l'atto relativo agli esiti istruttori sul sito istituzionale della Regione (www.regione.puglia.it) e/o su ulteriori siti (ad esempio www.sistema.puglia.it, o altri specifici individuati dal soggetto che adotta l'Avviso).

Con il predetto atto il RdAz/Responsabile individuato dall'OI approva la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l'indicazione di quelle ammissibili e finanziabili, nonché di quelle ammissibili e non finanziabili per insufficienza di risorse; con il medesimo atto, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI approva l'elenco provvisorio delle operazioni non ammissibili con le relative motivazioni.

Nel caso di procedure di selezione "**a sportello**" o "**automatica**", in cui ciascuna istanza è istruita secondo l'ordine cronologico d'arrivo, il Responsabile di Azione/Responsabile individuato dall'OI approva gli esiti di selezione relativi ad ogni singola istanza rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni.

6.6 APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEFINITIVI DELL'ITER DI SELEZIONE

Nel caso di procedure di selezione "**a graduatoria**", i soggetti interessati possono, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro i termini stabiliti dall'Avviso/Bando, proporre istanza di riesame, presentando osservazioni e motivate argomentazioni all'organo di valutazione, che procede all'esame dell'istanza pervenuta, comunicandone gli esiti al RdAz/Responsabile individuato dall'OI per gli adempimenti consequenziali.

Esperita l'eventuale fase di riesame, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI approva con proprio atto la graduatoria definitiva (la quale contiene, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l'elenco definitivo delle istanze ammesse a finanziamento e finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili previste dall'Avviso, nonché l'elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi). Nell'ambito del medesimo atto, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI procede ad approvare l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili con indicazione delle cause di esclusione. Il RdAz/Responsabile individuato dall'OI procede, altresì, alla pubblicazione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale della Regione



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

(www.regione.puglia.it) e/o su ulteriori siti (ad esempio www.sistema.puglia.it, o altri specifici individuati dal soggetto che adotta l'Avviso) e all'adozione, se del caso, dei provvedimenti contabili di competenza.

Nel caso di procedure di selezione “a sportello” o “automatica”, i soggetti interessati possono, dalla data di comunicazione degli esiti istruttori ed entro i termini stabiliti dall'Avviso/Bando, proporre istanza di riesame presentando osservazioni e motivate argomentazioni all'organo di valutazione, che procede all'esame dell'istanza pervenuta comunicandone gli esiti al RdAz/Responsabile individuato dall'OI per gli adempimenti consequenziali.

Esperita l'eventuale fase di riesame, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI ne comunica gli esiti all'interessato e, ricorrendone i presupposti, ammette con proprio atto l'operazione a finanziamento, adottando, se del caso, i provvedimenti contabili di competenza.

In tutti i casi, successivamente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAz/Responsabile individuato dall'OI procede all'iscrizione di ciascuna operazione nel sistema di monitoraggio, da cui deriva l'attribuzione alla stessa del Codice Operazione collegato al Codice Unico Progetto.

6.7 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI – DISCIPLINARE D'OBBLIGHI

Il Responsabile di Azione/Responsabile individuato dall'OI procede alla sottoscrizione con il soggetto beneficiario del Disciplinare/Provvedimento di concessione, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati nell'Allegato 2 alla presente POS.

6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI “GRANDI PROGETTI” - ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013

L'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che “*nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7)³, qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR [...]*”.

L'ammissione al finanziamento comunitario dei “Grandi Progetti” avviene al termine della procedura valutativa, che viene avviata dopo la predisposizione e l'invio alla Commissione di un apposito dossier informativo da parte dell'Autorità di Gestione.

Ai sensi dell'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013, infatti, prima dell'approvazione di un Grande Progetto, l'AdG garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;*
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;*
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui*

³ Obiettivo Tematico 7: *Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.*



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

all'articolo 61;

- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi⁴;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione, con Reg. di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015, ha definito il formato *standard* per la presentazione delle informazioni richieste per l'approvazione dei Grandi Progetti (cfr. Allegato II del Reg.(UE) n. 207/2015).

Ai sensi dell'art. 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le informazioni di cui sopra sono soggette ad una "**analisi della qualità**" da parte di esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti.

A tale scopo, il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il *format* definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015) e a trasmetterlo all'AdG.

Nell'ambito del POR Puglia, l'analisi di qualità dei Grandi Progetti di cui al succitato art. 101 è ordinariamente eseguita da **esperti indipendenti** supportati dall'assistenza tecnica della Commissione (art. 58 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Nel caso in cui l'AdG intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, presenta una richiesta per ottenere il consenso della Commissione per avvalersi di assistenza tecnica a norma dell'articolo 58 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i seguenti requisiti fissati dall'art. 22 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014:

- a) possesso di una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto;
- b) possesso di una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati;
- c) possesso di competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici;
- d) possesso di una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle

⁴ La Commissione ha definito la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici (cfr. allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015).



Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione;

- e) indipendenza da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione, attuazione o conduzione del Grande Progetto interessato;
- f) assenza di conflitti di interesse ad ogni livello in rapporto al Grande Progetto;
- g) assenza di interesse commerciale in rapporto al Grande Progetto;
- h) possesso della competenza linguistica necessaria.

Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica all'AdG se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.

Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'art. 101, primo comma, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) n. 1303/2013 acquisite dall'AdG. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità. L'AdG e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite *in loco*.

Gli esperti indipendenti seguono il seguente *iter* nell'analisi della qualità:

- a) verificano che l'operazione sia un Grande Progetto ai sensi dell'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che non si configuri quale operazione completata ai sensi dell'art. 2, par. 14, o **“materialmente portata a termine”/“completamente attuata”** ai sensi dell'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, che il Grande Progetto sia compreso nel Programma Operativo;
- b) verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'art. 101, primo comma, lett. da a) a i), del Reg. (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'Allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015;
- c) valutano la qualità del Grande Progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II *“Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti”* del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- d) redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'art. 102, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in cui formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nei punti precedenti.

Gli esperti indipendenti conducono il lavoro sulla base di quanto stabilito nell'Allegato III *“Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici”* del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, provvedendo ad un'analisi costi-benefici che comprenda anche un'analisi economica, un'analisi finanziaria e una valutazione dei rischi, quali prerequisiti per l'approvazione di un Grande Progetto. L'analisi costi-benefici dei Grandi Progetti dovrebbe dimostrare che il progetto è auspicabile sotto il profilo economico e che il contributo del FESR è necessario per garantirne la sostenibilità finanziaria.

La valutazione di un Grande Progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'Allegato II *“Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti”* del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.

Qualora un Grande Progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita dagli esperti esterni, sulla base della valutazione delle informazioni di cui all'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG, dopo aver effettuato una verifica di coerenza delle informazioni ricevute, **notifica il Grande Progetto alla Commissione ai sensi del par. 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 1).**



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato, fornendo i seguenti elementi:

- i documenti di cui all'art. 125, par. 3, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 indicanti:
 - i. l'organismo responsabile dell'attuazione del Grande Progetto;
 - ii. una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del Grande Progetto al conseguimento degli Obiettivi specifici dell'Asse o degli Assi prioritari interessati;
 - iii. il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'art. 61 nel caso di progetti generatori di entrate nette;
 - iv. il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del Grande Progetto.

Se entro tre mesi dalla data della notifica non interviene una Decisione, mediante un atto di esecuzione della Commissione, che respinga il contributo finanziario al Grande Progetto selezionato dall'AdG, si ritiene il contributo finanziario sia approvato (la Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità).

In alternativa al percorso sopra descritto l'AdG può optare per la **presentazione del Grande Progetto alla Commissione ai sensi del par. 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 2)**, senza il ricorso all'utilizzo di esperti esterni accreditati dalla CE per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti. In tal caso la Commissione valuta il Grande Progetto sulla base delle informazioni di cui all'art. 101, trasmesse dall'AdG secondo il formato di cui all'Allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015.

Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'art. 101, la Commissione adotta una Decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al Grande Progetto selezionato.

La Commissione Europea può richiedere all'AdG chiarimenti in merito alle scelte progettuali ed economico-finanziarie attuate, mediante una lettera di osservazioni. In tal caso, allo scopo di fornire le opportune risposte alla Commissione Europea, sarà attivato il medesimo flusso documentale/informativo descritto per la fase di notifica.

I Grandi Progetti comunicati alla Commissione ai sensi dell'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 102, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, figurano nell'elenco di Grandi Progetti del POR Puglia 2014-2020.

Al fine di accelerare la spesa FESR del POR Puglia 2014-2020, il RdAz con proprio atto dirigenziale ammette a finanziamento i Grandi Progetti anche prima dell'adozione da parte della Commissione Europea della Decisione di approvazione del Grande Progetto e garantisce il celere avvio degli stessi tenendo in debita considerazione quanto prescritto ai commi 3 e 6 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero che:

- l'approvazione di un Grande Progetto da parte della Commissione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di



Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di Grandi Progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una Decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni;

- la spesa relativa a un Grande Progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al par. 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Qualora la Commissione non approvi il Grande Progetto selezionato dall'AdG, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della Decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

6.9 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A “GRANDI PROGETTI” SOGGETTI AD UN'ESECUZIONE SCAGLIONATA - ART. 103 DEL REG. (UE) N. 1303/2013

Ai sensi dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'AdG può procedere alla selezione, conformemente all'art. 125, par. 3, di un Grande Progetto consistente nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto per il quale, nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione Europea non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006, con valutazione concernente tutte le fasi pianificate. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

In tal caso, l'AdG presenta la notifica secondo le modalità di cui all'opzione 1 descritta nel precedente § 6.8, insieme alla conferma del soddisfacimento della condizione di cui al par. 1, lett. d), dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e previa positiva verifica che:

- l'operazione consista nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto rendicontato nell'ambito del precedente periodo di programmazione 2007-2013, la cui fase precedente sia stata approvata dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del Grande Progetto superi i rispettivi livelli stabiliti all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione copra tutte le fasi pianificate;
- non vi siano modifiche sostanziali in relazione al Grande Progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al Grande Progetto presentata a norma del Reg. (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- la fase del Grande Progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione sia pronta per l'utilizzo previsto indicato nella Decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il POR Puglia 2014-2020.

Quando la notifica è completa (accettata senza riserve da parte della CE), decorsi tre mesi, in assenza di una Decisione della Commissione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al Grande Progetto, si ritiene che il relativo contributo finanziario sia approvato. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto nel caso di modifiche sostanziali



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

intervenute in merito alle informazioni di cui al par. 1, lett. d) dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013, o nel caso di incoerenza del Grande Progetto con il pertinente Asse prioritario del Programma Operativo o dei Programmi Operativi interessati.




Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO






Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)







Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)





Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)


Opzione 1) Trasmissione informazioni agli esperti incaricati dell'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Analisi della qualità dei Grandi Progetti e redazione di una relazione indipendente di analisi della qualità

AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato trasmettendo la documentazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e b) dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 - Approvazione del GP se entro tre mesi dalla data della notifica non interviene una Decisione della CE che respinga il contributo finanziario

Opzione 2) L'Adg presenta il GP alla CE per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 senza il ricorso all'utilizzo di esperti esterni accreditati dalla CE per l'analisi di qualità

Adozione da parte della CE di una Decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al Grande Progetto selezionato entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni da parte dell'AdG



Nel caso B), l'AdG verifica requisiti degli esperti previsti dall'art. 22 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014

Verifica che il GP non sia un'operazione completata e che sia compreso nel pertinente programma operativo e le informazioni siano complete e coerenti. Gli esperti valutano la qualità del GP sulla base dei criteri di cui all'allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e dell'allegato III "Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici" del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015

L'AdG verifica completezza:

- documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c),
- analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del GP.

In caso di GP soggetto ad un'esecuzione scaglionata, l'AdG verifica le condizioni di applicabilità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 103 del RDC.

Verifica completezza informazioni sul GP secondo il formato di cui all'allegato II del Reg.(UE) n. 207/ 2015 che raccoglie le informazioni di cui all'articolo 101 del RDC (AdG)


L'approvazione di un GP da parte della CE è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera entro tre anni dalla data dell'approvazione. L'AdG/RdAz verifica tale condizione.




Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)



Legenda:





Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)

POS C.1b in vigore dal 14/4/2022
Vers. 5

Procedura Operativa Standard
Selezione delle operazioni mediante Avviso pubblico
per la concessione di aiuti
(mediante O.I.)

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Contenuti minimi Avviso pubblico	All. 1	RdAz OI	RdAz OI AdG Partenariato	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, come di seguito specificato
Contenuti minimi Disciplinare/Provvedimento di concessione (regimi di aiuto)	All. 2	RdAz OI	RdAz OI RdSubAz/UdCA AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (dipendenti pubblici)	All. 3	RdAz OI	RdAz OI AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (valutatori non dipendenti pubblici)	All. 4	RdAz OI	RdAz OI AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	

Ai sensi dell'art. 140, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si stabilisce che tutti i documenti relativi alle operazioni rendicontate nell'ambito del Programma devono essere conservati e resi disponibili all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea e ad ogni altro organismo di controllo legittimato a richiederli per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

I termini di conservazione della documentazione sono interrotti nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

Sono fatti salvi eventuali termini di conservazione della documentazione più estesi stabiliti dalle norme sugli aiuti di Stato, dagli atti relativi alla procedura di selezione (Avviso/Bando/etc.), dal Disciplinare/Concessione/Convenzione o da ulteriori disposizioni o provvedimenti comunitari, nazionali e regionali applicabili all'operazione.